



CITTA' DI CERIGNOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1

Oggetto e limiti della convenzione

1. La convenzione ha per oggetto l'esecuzione del servizio di affissione dei manifesti delle Pubbliche Affissioni negli spazi appositamente destinati (ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i, del Regolamento Comunale e delle Tariffe delle Pubbliche Affissioni vigenti) e piccola manutenzione e implementazione degli impianti, servizio meglio individuato dagli art. 2 e 3 del presente capitolato d'appalto.
2. Si dà atto (in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti) che il Servizio delle Pubbliche Affissioni costituisce servizio di esclusiva competenza comunale e che pertanto il Comune di Cerignola è il soggetto titolare del servizio al quale spetta di riscuotere il relativo canone.
3. L'affidatario subentra al Comune di Cerignola in tutti gli obblighi inerenti la puntuale effettuazione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti (mezzi, pennelli, colla e tutto il materiale di consumo occorrente), ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. Al Comune compete la verifica e il controllo sull'attività svolta dall'Affidatario, la gestione delle riscossioni e degli eventuali rimborsi, la consulenza su disposizioni normative e regolamenti e relative modalità applicative all'utenza e al personale incaricato, l'informativa attraverso il sito comunale, nonché la gestione delle plance delle pubbliche affissioni;

Art. 2

Condizioni e modalità di esecuzione della convenzione

1. L'affissione dei manifesti negli spazi appositamente destinati (plance comunali), distinti per formato standard (d'ora in poi così descritto: base x altezza in centimetri), sarà disposta con ordine giornaliero di affissione, anche verbale, dall'Ufficio Affissioni del Comune di Cerignola, nei limiti quantitativi per ciascun formato di seguito indicati:
 - 70x100 (massimo n. 50 manifesti per ogni singola prenotazione giornaliera);
 - 100x140 (massimo n. 25 manifesti per ogni singola prenotazione giornaliera);
 - 140x200 (massimo n. 25 manifesti per ogni singola prenotazione giornaliera);
 - 600x300 (massimo n. 5 manifesti per ogni singola prenotazione giornaliera);
 - manifesti di qualsiasi formato, comunali e/o di altra autorità, la cui affissione sia obbligatoria per legge (massimo n. 50 manifesti per ogni singola prenotazione giornaliera);

- manifesti funebri per i quali è richiesta al Comune l'affissione urgente anche il sabato e nei giorni festivi (in base alle richieste e agli spazi disponibili);
2. I volumi annuali delle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Cerignola, sulla base dell'andamento storico medio degli ultimi tre anni, che costituisce un dato di riferimento puramente indicativo e non vincolante per le parti, distinto per tipologia di manifesto, si riassumere nella tabella che segue:
 - 70 x 100 affissi n. 4.800 manifesti
 - 100 x 140 affissi n. 400 manifesti
 - 140 x 200 affissi n. 180 manifesti
 - 600 x 300 affissi n. 70 manifesti
 3. Previa verifica degli spazi residui disponibili per il formato/periodo/quantità di manifesti richiesti, le affissioni dovranno essere effettuate secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni di spazi ("commissioni") sulla base delle direttive impartite dall'Ufficio Affissioni;
 4. Qualora l'Ufficio Affissioni ne faccia richiesta, dovrà fornire la nota posizione dei manifesti affissi per le singole prenotazioni.
 5. Il servizio di affissione dei manifesti verrà effettuato come segue:
 - per le affissioni ordinarie e pianificate, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, per nr. 6 ore totali giornaliere da espletarsi, in base alle richieste di affissione e alla pianificazione dell'ufficio,
la mattina dalle 08:30 alle 12:30
il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30;
 - per le sole affissioni urgenti l'affidatario dovrà garantire il servizio, oltre che nei giorni dal lunedì al venerdì fuori l'orario ordinario, anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi fino alle ore 20:00, qualora richiesto dall'Ufficio Affissioni del Comune;
 - l'affidatario è tenuto a fornire, oltre al personale necessario, anche tutta la strumentazione, mezzi, attrezzature e materiali di consumo (p.es., ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: motocarro – scope/pennelli per l'affissione – scale – colla - carburante) per il regolare svolgimento del servizio affidato;
 6. I manifesti affissi dovranno riportare il timbro/datario comunale con la data di scadenza dell'affissione apposto preventivamente dall'ufficio.
 7. L'affissione dovrà essere eseguita sulle plance situate nella cinta urbana e nelle frazioni, coprendo i manifesti il cui periodo di affissione (come da timbro/datario comunale) risulta scaduto. Il piano e i criteri di affissione sul territorio dovranno essere quotidianamente e preventivamente concordati con l'Ufficio Tributi. In ogni caso manifesti identici non potranno essere affissi in numero superiore a due per ogni plancia di affissione. Per ogni affissione effettuata dovrà essere predisposta dalla ditta incaricata la nota posizione in modo da poter essere fornita in qualsiasi momento a richiesta dell'Ufficio Affissioni.
 8. A inizio giornata, l'operatore addetto ritira presso l'Ufficio Affissioni i manifesti e il relativo elenco delle affissioni prenotate per il giorno stesso.
 9. In caso di maltempo verrà concessa una tolleranza nell'affissione di 48 ore o diversamente come concordato con l'ufficio. In ogni caso, delle mancate affissioni l'addetto deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio.
 10. Dovranno essere sostituiti a cura dell'affidatario i manifesti che eventualmente si dovessero staccare qualora il richiedente l'affissione abbia consegnato una riserva di

manifesti.

11. Dovrà essere altresì effettuata tempestiva segnalazione di eventuali affissioni abusive (senza data del timbro/datario comunale) e, su richiesta dell'Ufficio Tributi, deve essere effettuata la copertura o rimozione dei manifesti abusivi;
12. È fatto assoluto divieto all'Affidatario e all'addetto al servizio di affiggere manifesti ricevuti direttamente dai committenti privi del timbro/datario comunale nonché di esigere dagli stessi compensi e/o corrispettivi.
13. Ogni caso di accertata violazione di tale divieto, ferme restando le eventuali sanzioni civili e penali, potrà essere oggetto di contestazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
14. L'Ufficio Affissioni provvederà a fornire ogni idonea informazione e/o aggiornamento sulle disposizioni normative e regolamentari e sulle relative modalità applicative e organizzative in materia di affissione.

Art. 3

Spazi ed impianti per le pubbliche affissioni, riparazione e piccola manutenzione degli impianti

1. Le affissioni devono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi, previsti da norme di legge, Regolamenti e da altri provvedimenti emessi dal Comune.
2. L'affidatario, entro 30 giorni dall'inizio lavori, sulla base delle indicazioni risultanti da un preventivo monitoraggio dell'Ufficio Affissioni, deve procedere alla riparazione, messa in sicurezza e alla pitturazione in maniera uniforme delle tabelle/plance destinate alle pubbliche affissioni nel territorio comunale.
3. Per tutta la durata del contratto, procederà alla periodica pulizia, manutenzione, riparazione e, qualora necessario, alla pitturazione degli impianti delle pubbliche affissioni, garantendo gli stessi dal deperimento per effetto degli agenti atmosferici o del semplice uso.
4. La ditta Affidataria si impegna a collaborare con il Comune segnalando tempestivamente l'eventuale esistenza di impianti che, per effetto di rotture, decadimento o altro, possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
5. Al fine di implementare gli impianti delle pubbliche affissioni, ad insindacabile parere della S.A., l'affidatario potrebbe essere coinvolto nella fornitura e posa in opera di nuove tabelle/plance, concordando preventivamente con il Comune di Cerignola quantità, tempi, formato e collocazione delle stesse sul territorio.

Art. 4

Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario deve eseguire il servizio di affissione di cui agli art. 2 e 3 su tutto il territorio comunale con la massima cura, esattezza, puntualità e sollecitudine, osservando tutte le prescrizioni e direttive impartite dall'Ufficio Affissioni del Comune.
2. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'attività dell'affidatario.
3. Al fine di assicurare una razionale organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della pubblica amministrazione, l'Affidatario assume, con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:
 - a) adibire al servizio, con rapporto/contratto di lavoro conforme alle disposizioni di legge, personale sufficiente numericamente, affidabile ed idoneo alle attività da

svolgere;

- b) essendo il servizio dato in affidamento da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, esso non potrà essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato. Per tali motivi, in caso di assenza del personale addetto dovuta a qualsiasi causa, l'Affidatario è tenuto ugualmente a garantire il puntuale svolgimento del servizio facendo luogo alle necessarie sostituzioni e comunicazioni al Comune;
 - c) dotare il personale incaricato di apposito tesserino di identificazione da esibire durante il servizio;
 - d) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di funzionamento, provvedendo in particolare, oltre a garantire il personale necessario, tutta la strumentazione, mezzi, attrezzature e materiali di consumo (p.es., ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: motocarro – scope/pennelli per l'affissione – scale – colla - carburante), anche provvedendo alle spese generali di gestione inerenti e conseguenti al funzionamento del servizio;
 - e) denunciare tempestivamente all'Ufficio Affissioni l'avvenuta conoscenza di eventuali irregolarità o infrazioni alle disposizioni di legge e Regolamenti in materia di affissione al fine dell'adozione dei provvedimenti del caso;
 - f) collaborare nelle attività di controllo e verifica disposte dal Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per l'acquisizione di notizie sui servizi svolti;
4. L'Affidatario si impegna, a pena di risoluzione del presente contratto, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 così come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 (Pubblicato in G.U. 29 giugno 2023, n. 150).

Art. 5

Normativa e regolamenti

1. L'Affidatario ha l'obbligo di gestire il servizio nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti in materia di pubbliche affissioni e di affidamento di pubblici servizi.

Art. 6

Corrispettivo del servizio

1. Per la gestione del servizio all'Affidatario compete un compenso pari a Euro _mensili (oltre Iva) **(COME DA ESITO DI GARA)**.
2. Il compenso sarà corrisposto mensilmente ed in via posticipata a seguito di controlli sulla regolarità del servizio svolto, previa presentazione di regolare fattura, da pagare entro 30 giorni data fattura;
3. Per le attività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'Art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Affidatario emetterà specifica fattura riportante nella descrizione "Fornitura e posa in opera di nuovi impianti per le pubbliche affissioni – Art. 3 commi 4, 5 e 6 del Capitolato d'Appalto".
4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n° 136 e successive modifiche.

Art. 7
Durata della convenzione

1. La durata della convenzione, salvi i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 10, è stabilita in 36 mesi, con possibilità di proroga, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 6 mesi.

Art. 8
Divieto di subappalto e cessione del contratto

1. È vietato all'Affidatario subappaltare a terzi il servizio assunto pena, in caso contrario, la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune stesso.
2. È altresì nulla la cessione del contratto a terzi da parte dell'Affidatario.

Art. 9
Vigilanza e controllo

1. L'Affidatario è soggetto al potere di vigilanza sulla gestione dei servizi, anche con sopralluoghi durante lo svolgimento del servizio, che la ditta consentirà anche senza necessità di preavviso.
2. L'organo comunale competente al controllo ed ispezioni degli atti è il Dirigente competente, che vi provvede direttamente o a mezzo di altro personale da esso incaricato ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 10
Decadenza dell'Affidatario

1. L'affidatario incorre nella decadenza dalla convenzione per i seguenti motivi:
 - a) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - b) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
2. La fattispecie di cui alla precedente lettera a) si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto all'Affidatario almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite entro i termini dati o, se fornite, senza che le stesse siano state ritenute adeguate dal Comune.
3. L'affidatario decaduto, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio.

Art. 11
Penalità

1. Per tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di Legge e/o Regolamenti relativamente al servizio delle Pubbliche affissioni e/o di inosservanza degli obblighi contenuti nel contratto o di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio, nonché nel caso in cui il personale addetto assuma un comportamento scorretto o non idoneo al proprio incarico, l'Affidatario sarà passibile della penalità fino a Euro 1500 in base alla gravità dell'inosservanza/negligenza, elevabile al doppio in caso di recidiva. Dopo due contestazioni il Comune potrà anche richiedere, motivandola, la sostituzione del personale addetto;
2. L'affidatario sarà pure passibile della penalità di Euro 20 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione per danni che venisse effettuata dai privati e con l'obbligo

di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

3. Per ogni manifesto affisso dall'Affidatario fuori dagli appositi spazi senza autorizzazione del Comune, la penale sarà di Euro 10.
4. Qualora l'Affidatario affigga i manifesti senza il timbro/datario comunale, sarà passibile di una penale di Euro 100 salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione degli oggetti dell'affissione, senza che i committenti possano avanzare verso il Comune pretese di sorta.
5. In caso di maltempo, se l'affissione verrà effettuata oltre i tempi di tolleranza indicati dall'art. 2, comma 8 l'affidatario sarà passibile di una penale di Euro 10 per ogni manifesto affisso in ritardo.
6. Per tutti i casi non contemplati dal presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o d'inosservanza degli obblighi contenuti nel contratto stesso o nei Regolamenti vigenti in materia di affissioni e pubblicità l'Affidatario sarà passibile della penalità fino a Euro 1500, quantificata in base all'entità del danno ed elevabile al doppio in caso di recidiva.
7. Per l'accertamento delle inadempienze e dell'entità delle stesse, sarà impiegato il personale addetto incaricato dal Comune.
8. Le inadempienze saranno contestate con posta elettronica certificata da notificarsi all'affidatario che, nel caso di mancate giustificazioni o di mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, verserà l'importo delle penalità applicate sul Conto di Tesoreria Comunale entro il termine e con le modalità indicati nell'atto di contestazione.
9. Qualora l'affidatario, nei termini suddetti, non provveda al pagamento delle penalità, il Comune è autorizzato ad esercitare il proprio diritto mediante equivalenti storni dagli importi successivamente fatturati dall'affidatario.

Art. 12 Responsabilità

1. L'affidatario risponderà, in ogni caso, direttamente ed integralmente di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio.
2. L'affidatario terrà completamente sollevato il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente da servizio assunto, nonché per le attività del proprio personale nell'ambito dell'espletamento delle mansioni relative ai servizi di cui agli Artt. 1 e 2.
3. In ogni caso l'Affidatario tiene esente il Comune dal pagamento di qualsiasi somma dovuta per responsabilità civile o amministrativa imputabile a sua negligenza, e provvede a risarcire eventuali danni subiti dal Comune.

Art. 13 Domicilio

1. Per tutti gli effetti di legge e di contratto, l'Affidatario assume l'obbligo di mantenere domicilio legale presso la propria sede legale. In difetto il domicilio si considera eletto presso la sede comunale.

Art. 14

Norme di salvaguardia

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, la convenzione si intenderà risolta *ipso-iure* qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire tutti o parte dei servizi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, o sottrarre ai Comuni la gestione relativa o la possibilità di conferire il servizio in gestione.
2. Nel caso in cui eventuali ricorsi giurisdizionali determinassero l'emanazione di sentenze definitive di annullamento degli atti inerenti e conseguenti all'affidamento di che trattasi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto senza che l'affidatario possa pretendere alcun tipo di risarcimento.

Art. 15

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Cerignola e l'Affidatario in ordine all'applicazione del presente contratto saranno risolte con spirito di amichevole composizione. In mancanza la competenza sarà del Tribunale di Foggia.

Art. 16

Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, compreso quelle di riproduzione di copie del contratto, sono a carico dell'Affidatario.
2. Il presente contratto essendo soggetto ad IVA sarà registrabile in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, conformemente a quanto disposto dal punto 1, ogni onere e spesa graverà sull'affidatario.

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi e le entrate tributarie oggetto della convenzione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.

Art. 18

Variazioni

1. Eventuali variazioni, aggiornamenti e/o integrazioni alla presente convenzione riguardanti aspetti tecnici, operativi o gestionali, o comunque non inficianti gli elementi fondamentali dell'accordo verranno apportati mediante scambio di corrispondenza fra le parti, e produrranno efficacia dal momento della loro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 19

Fideiussione

1. Ai sensi di quanto sancito dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023 viene presentata dalla ditta garanzia definitiva mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere emessa a favore del Comune di Cerignola (FG) e dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 cod. civ. La cauzione copre gli oneri per il mancato o l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. La garanzia in oggetto è svincolata solo al termine del periodo di affidamento.
3. Il comune potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio in luogo della ditta affidataria o per sua inerzia nonché per il rimborso di danni, per ritardi rispetto alle tempistiche previste o per altri oneri sostenuti a cagione dell'appaltatore e/o per le penalità non versate di cui all'art.11;
4. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'anno, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal comune.